

fine dei conti, non fa che confermare il consenso, che si presume dato dal Comune, e non produce alcun inconveniente.

**Presidente.** La Commissione insiste?

**Credaro, relatore.** Insiste.

**Presidente.** Onorevole Lagasi?

**Lagasi.** Prendo atto della dichiarazione del ministro, il quale, in fondo, ammette l'esattezza del concetto da me esplicito e ritiro l'emendamento.

**Laudisi.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ma Ella non ha presentato un emendamento.

**Laudisi.** Ma mi lasci parlare, onorevole presidente, per l'amor di Dio!

Ringrazio il ministro e non insisto.

**Presidente.** Onorevoli colleghi, diano ascolto a me, altrimenti non vi è più regolamento.

**Laudisi.** Mi perdoni, era un atto di cortesia verso il ministro!

**Presidente.** Dunque metto a partito l'articolo 8.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10, che diventa 9, perchè il 9 è sostituito dagli articoli 15-19:

« L'aumento del decimo concesso dal Comune al maestro coll'atto di nomina ed i miglioramenti di stipendio ottenuti dal maestro a qualsiasi titolo durante il sessennio, come pure il licenziamento rimasto per qualunque ragione inefficace, non costituiscono ostacolo agli effetti dell'aumento del decimo, il quale deve corrispondersi dal Comune in base allo stipendio minimo assegnato alla scuola nella quale insegna il maestro al momento in cui compie il sessennio d'insegnamento.

« Le maestre che insegnano nelle classi maschili o nelle miste hanno diritto allo stipendio stabilito per i maestri, anche se questo eccedesse il minimo legale. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Cristoforis.

**De Cristoforis.** Domando soltanto una dichiarazione dal ministro a proposito dell'aggiunta fatta dalla Commissione all'articolo 10.

In questo articolo si stabilisce che le maestre le quali insegnano nelle classi maschili abbiano diritto allo stipendio stabilito per i maestri, ma nei grandi Comuni, dove grande è il numero di maestre applicate alle scuole maschili, questa disposizione si risolverebbe in un aggravio ingentissimo. Quindi domando se noi siamo obbligati a dare alle maestre lo stipendio che è dato ai maestri quando esse insegnano nelle classi

inferiori. È uno schiarimento che attendo dall'onorevole ministro.

**Nasi, ministro dell'istruzione pubblica.** È una aggiunta proposta dalla Commissione: risponderà il relatore.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Libertini Gesualdo.

**Libertini Gesualdo.** Onorevole presidente, io mi ero iscritto all'articolo 9, ma vi rinunzio; però intendo di iscrivermi all'articolo 15 e la prego di tener presente questa mia iscrizione a quell'articolo.

**Presidente.** Sta bene. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lagasi.

**Lagasi.** L'aggiunta all'articolo 10 fatta dalla Commissione ha un'importanza capitale per i Comuni rurali. In questi Comuni sopra dieci scuole ce ne sono cinque facoltative. Ora non vorrei che con la proposta della Commissione si venissero ad aggravare tanto i bilanci dei Comuni, da costringerli a rispondere in un modo semplicissimo, cioè col chiudere le scuole facoltative. Perciò pregherei la Commissione di accettare un'aggiunta all'aggiunta sua che sarebbe questa: « le maestre che insegnano nelle classi maschili e nelle miste obbligatorie »; altrimenti se si lascia la dizione imprecisa, potrà intendersi che le maestre delle scuole facoltative abbiano diritto di percepire lo stipendio legale che si dà ai maestri. Questo è il pericolo che mi preoccupa.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Credaro, relatore.** Rispondo all'onorevole Lagasi che nelle scuole facoltative non v'è alcun stipendio fisso; quindi il Comune potrà dare alle maestre che insegnano nelle scuole facoltative maschili e miste quello stipendio che esso crede, anche 80 lire; ed io disgraziatamente so che ci sono Comuni che non danno che uno stipendio di 80 lire alle maestre delle scuole non classificate.

Passo ora all'onorevole De Cristoforis il quale ha sollevato una questione importante che si connette con la vita scolastica delle più grandi città d'Italia. È un fatto che quando il Comune assegna delle maestre alle classi maschili, deve dare ad esse lo stipendio che è assegnato ai maestri. Ad eguale lavoro, eguale retribuzione. Però il Comune ha facoltà di dividere gli insegnanti in due categorie: maestri che hanno lo stipendio delle classi superiori (quarta e quinta), maestri che hanno lo stipendio delle classi inferiori (prima, seconda e terza). E poichè le maestre possono normalmente in-